

Comune di Bioggio
Cancelleria comunale

ORDINANZA MUNICIPALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE



O3.37C

marzo 2022



Richiamati:

- richiamati gli articoli 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021.

Il Municipio di Bioggio dispone:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art 1. Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art 2. Credito disponibile

- ¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune.
- ² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art 3. Ambiti incentivati

Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici esistenti;
- b) nuove costruzioni MINERGIE-A[®] e MINERGIE-P[®] e/o -ECO[®];
- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto;
- d) sostituzione di una pompa di calore;
- e) impianti fotovoltaici;
- f) batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici;
- g) impianti solari termici;
- h) Certificazioni e consulenze;
- i) trasporto pubblico (privati);
- j) trasporto pubblico (aziende);
- k) ciclomotori e ciclomotori leggeri;
- l) stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche;
- m) benzina alchilata.



Capitolo II

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art 4. Condizioni generali e procedura

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.bioggio.ch o www.energia-abm.ch.
- ² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.
- ³ Gli incentivi della presente ordinanza possono essere concessi soltanto se, per le opere da incentivare, è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio lavori e la notifica di fine lavori.
- ⁴ La somma di tutti gli incentivi ottenuti per le opere oggetto della richiesta non può superare il 40% dei costi totali di investimento per le stesse stabilito dalla legge cantonale sui sussidi. Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi.

Art 5. Risanamenti energetici di edifici esistenti

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base". Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base, ritenuto un massimo pari a **5'000 CHF**.
- ⁴ Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati", è concesso un ulteriore bonus pari a **1'000 CHF**.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

Art 6. Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici o ampliamenti ad elevato standard energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento –ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.



- 3 L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un importo massimo pari a **2'000 CHF**.
- 4 Per il completamento MINERGIE-ECO è concesso un ulteriore incentivo pari al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di **500 CHF**.
- 5 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanata dall'ente cantonale competente.

Art 7. Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- 3 L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **2'000 CHF** per impianto.
- 4 In caso di prima installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio che beneficia dell'incentivo cantonale, è concesso un ulteriore incentivo pari al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di **1000 CHF**.
- 5 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art 8. Sostituzione di una pompa di calore

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente (installata prima del 2000, fa stato la licenza edilizia) con una nuova pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- 3 L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **2'000 CHF** per impianto.
- 4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art 9. Impianti fotovoltaici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 a 30 kWp.
- 3 L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di **2'000 CHF** per impianto.



- 4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale.

Art 10. Batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici residenziali nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.
- 3 La potenza dell'impianto fotovoltaico a cui le batterie di accumulo sono abbinata deve essere tra i 2 e i 30 kWp.
- 4 L'importo concesso ammonta a **1'000 CHF + 250 CHF/kWh** di capacità utile, ritenuto un importo massimo di **2'000 CHF** per impianto.
- 5 L'incentivo può essere cumulato con quello all'art. 9.
- 6 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data della Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia o del Formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici.

Art 11. Impianti solari termici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- 3 L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **2'000 CHF** per impianto.
- 4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art 12. Certificazioni e consulenze

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire su un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:
- un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE-Plus);
 - un'etichetta energetica CECE;
 - una consulenza energetica "Bussola Energia";
 - una consulenza energetica "Calore rinnovabile".
- 2 Che ottengono per un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:
- una certificazione provvisoria Minergie®;
 - un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE.
- 3 Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- 4 L'importo concesso ammonta al **50%** del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di **500 CHF e un importo minimo di 100 CHF**.



- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

Capitolo III

Incentivi in favore della mobilità sostenibile

Art 13. Procedura generale

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.bioggio.ch.
- ² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art 14. Trasporto pubblico (privati)

- ¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:
- **Comunità tariffale Arcobaleno:** abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse, multi-carta giornaliera;
 - **Ferrovie Federali Svizzere (FFS):** abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento seven25, abbonamento di percorso, abbonamento modulare, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.
- ³ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).
- ⁴ L'importo concesso ammonta a:
- **80%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti fino a 25 anni compiuti, ritenuto un importo massimo di **800 CHF** per anno civile;
 - **60%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per apprendisti fino a 25 anni compiuti, ritenuto un importo massimo di **800 CHF** per anno civile;
 - **33%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di **800 CHF** per anno civile;
 - **20%** del prezzo d'acquisto delle carte per più corse, le multi-carte giornaliera, le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di **100 CHF** per anno civile per richiedente.
- ⁵ Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi-carte giornaliera di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.
- ⁶ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.



- 7 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.
- 8 L'accesso all'incentivo dell'80% per gli studenti fino ai 25 anni compiuti e all'incentivo del 60% per gli apprendisti sino ai 25 anni compiuti è dato unicamente per le zone di percorrenza relative al tragitto di formazione. Le zone 10 e 11 sono legittimate senza limitazioni.

Art 15. Trasporto pubblico (aziende)

- 1 Hanno pure diritto ad un incentivo a favore del trasporto pubblico le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con una sede operativa nel Comune, che promuovono e sovvenzionano l'acquisto di abbonamenti da parte dei loro dipendenti attivi sul territorio del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di abbonamenti della Comunità tariffale Arcobaleno.
- 3 Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).
- 4 Il contributo del Comune ammonta al **50%** del sussidio concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di **50 CHF** all'anno per dipendente.
- 5 Per gli abbonamenti di prima classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di seconda classe.
- 6 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate annualmente, al più tardi entro la fine dell'anno civile in corso.

Art 16. Ciclomotori e ciclomotori leggeri (bici elettriche)

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo:
 - i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
 - le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - il ciclomotore deve essere nuovo e acquistato in Svizzera;
 - il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
 - al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.
- 3 L'importo concesso ammonta al:
 - **20%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **700 CHF**, per i ciclomotori secondo l'art. 18 lett. a e lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
- 4 Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno percepirlo a posteriori, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.



- ⁵ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:
- **1** ciclomotore ogni **5 anni** o per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;
 - **2** ciclomotori ogni **3 anni** per le attività economiche con 5 o più dipendenti.
- ⁶ Il beneficiario non può rivendere il veicolo entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Bioggio. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune, il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:
- vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
 - vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
- ⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.

Art 17. Stazioni di ricarica per automobili elettriche

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'installazione di una stazione di ricarica domestica in edifici residenziali plurifamiliari le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) del Comune.
- ¹ L'importo concesso corrisponde ad un importo forfettario di **200 CHF** per impianto installato.
- ² La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su di un supporto dedicato.
- ³ La stazione di ricarica deve avere una potenza minima di 3 kW ed essere conforme al Modo 3 o al Modo 4 della normativa IEC 61851-1.

Capitolo IV

Incentivi vari

Art 18. Benzina alchilata

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune e le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune.
- ² L'importo concesso ammonta a **2.50 CHF/litro** del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di **20 litri** annui per nucleo familiare o per azienda.
- ³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza.



Capitolo V

Disposizioni finali

Art 19. Versamento dei sussidi

- 1 Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.
- 2 È escluso il rimborso a contanti se non espressamente indicato.
- 3 Il Municipio di Bioggio, per confutare i dati forniti dal richiedente nell'istanza, si riserva la facoltà di contattare, a dipendenza del caso, il rivenditore, il datore di lavoro o la direzione dell'istituto di formazione.

Art 20. Riscossione indebita

- 1 Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
- 2 Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art 21. Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.


Art 22. Norma transitoria

Gli incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici sono accordati, su richiesta specifica, anche per lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Questo se comprovati dalla necessaria documentazione attestante e richiesti secondo i termini prescritti.


Art 23. Entrata in vigore

- 1 È adottata dal Municipio con RM no. 317/2022 dell'8 marzo 2022 e viene pubblicata agli albi comunali dall'11 marzo 2022 all'8 aprile 2022.
- 2 La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione agli albi comunali, riservato l'art. 208 LOC e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.
- 3 Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (art. 213 LOC).

il Municipio di Bioggio

Il sindaco:

Eolo Alberti



Il segretario:

Massimo Perlasca